



APPROFONDIMENTO

Il *trust* italiano come alternativa alle *holding*: luci e ombre

di Domenico Rinaldi^(*)

L'articolo esamina il regime impositivo del *trust* dal punto di vista delle imposte dirette, al fine di valutarne la convenienza rispetto alle *holding* di famiglia. Infatti, sebbene il ricorso al *trust* appaia ad un primo esame fiscalmente più vantaggioso rispetto all'impiego di società di capitali, l'Autore ritiene che ad un esame più approfondito possano evidenziarsi alcuni aspetti critici della disciplina del *trust*, che potrebbero indurre a sospettare l'incostituzionalità di essa, o, comunque, potrebbero far temere un "ripensamento" del legislatore su alcuni aspetti della normativa.

1. Premessa

Parte della dottrina¹ ha evidenziato come il *trust* residente in Italia, grazie al regime di tassazione dei dividendi, può essere una **vantaggiosa alternativa** alle *holding* di famiglia. Tuttavia, nel prosieguo dell'articolo, sarà evidenziato che questi vantaggi presentano alcuni aspetti critici.

2. Il *trust* come soggetto passivo autonomo Ires o come soggetto fiscalmente trasparente

Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il *trust*

^(*) Dottore commercialista in Roma.

¹ A. Righini, *Partecipazioni in trust: un'interessante alternativa alla holding di gestione*, in "il fisco" n. 31/2008, fascicolo n. 1, pag. 5584.

residente nel territorio dello Stato e, limitatamente ai redditi di fonte Italiana, il *trust* non residente nel territorio dello Stato, sono soggetti passivi Ires. Tuttavia, è previsto dal comma 2 del medesimo articolo che "nei casi in cui i **beneficiari del *trust* siano individuati**, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari **in proporzione alla quota di partecipazione** individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali".

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 6 agosto 2007, n. 48/E², ha chiarito che per "beneficiari individuati" si debba intendere "beneficiari di reddito individuati", ovvero è necessario che "il beneficiario sia titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza".

Nei paragrafi che seguono chiameremo "***trust opaco***" il *trust* soggetto passivo d'imposta autonomo ai fini Ires, e "***trust trasparente***" il *trust* non imponibile autonomamente perché i propri redditi vengono imputati ai beneficiari. Il reddito imputato per trasparenza ai beneficiari persone fisiche è reddito da capitale per esplicita disposizione di legge (art. 44, comma 1, lettera g-*sexies*, del Tuir).

Si premette che, d'ora innanzi, con il termine *trust* intendiamo riferirci esclusivamente ai *trust* residenti nel territorio dello Stato.

3. Fiscalità dei redditi distribuiti ai beneficiari

Il reddito distribuito dal *trust* opaco sembra non

² In banca dati "fiscoonline".

essere tassato in capo ai beneficiari persona fisica. Infatti, la circolare citata recita testualmente che “i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al *trust* prima della individuazione dei beneficiari (quando il *trust* era opaco) non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito dello loro distribuzione”. In effetti, sembra quantomeno arduo ricondurre queste somme distribuite ai beneficiari ad una delle sei categorie di reddito previste dal Tuir (art. 6 del Tuir: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi).

Per quanto riguarda il *trust* trasparente, la medesima circolare precisa che “l’effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione del reddito”. Infatti, in questo caso il reddito del *trust* **concorre a formare il reddito complessivo** dei beneficiari ai fini Irpef per trasparenza, indipendentemente dal momento in cui viene corrisposto.

4. Il reddito complessivo del *trust*

La determinazione del reddito complessivo del *trust* che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali è disciplinata dall’art. 143 del Tuir, che regola il reddito tassabile degli **enti non commerciali residenti**. Il *trust* vi rientra in quanto la norma in questione fa riferimento ai soggetti di cui alla lettera c), comma 1, art. 73, che, come evidenziato in precedenza, ricomprende esplicitamente i *trust*. Detto reddito complessivo è formato dai redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva. Come abbiamo già spiegato, questo reddito costituisce base imponibile Ires, in caso di *trust* opaco, e base imponibile Irpef in capo ai beneficiari persona fisica, in caso di *trust* trasparente.

5. I dividendi percepiti dal *trust* opaco

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4, comma 1, lettera q): “fino a quando, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l’inclusione, tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del citato te-

sto unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell’esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare (...)”.

Quindi, i dividendi percepiti da un ente non commerciale di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir (che comprende anche i *trust*), sono sostanzialmente **esclusi dalla formazione del reddito imponibile (al 95%)**, come avviene per i dividendi che concorrono a formare il reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 89 del Tuir.

L’applicazione di questa norma potrebbe far diventare il *trust* una *holding* di partecipazioni “formidabile”, come già messo in evidenza dalla dottrina citata³. Infatti, in capo al *trust* opaco, i dividendi concorrono a formare il reddito ai fini Ires solo per il 5% ma, in fase di **successiva distribuzione** di detto reddito ai beneficiari persone fisiche, **non sembra esserci ulteriore tassazione ai fini Irpef** (come specificato dalla circolare richiamata in precedenza). Dunque, il regime fiscale appena descritto sembra vincente rispetto a quello di una *holding* societaria (S.p.a. o S.r.l.), che distribuisce ai soci persone fisiche redditi assoggettabili ulteriormente a Irpef.

Infatti:

- a) i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate⁴ in S.r.l. o S.p.a. concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef nella misura del 49,72% del loro ammontare e sono assoggettati a imposizione progressiva secondo le aliquote delle imposte sul reddito in vigore al momento della percezione (art. 47 del Tuir, D.M. 2 aprile 2008);
- b) i dividendi da partecipazioni non qualificate sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 12,5%, obbligatoriamente e senza la possibilità di optare per l’inclusione degli utili nell’ambito del reddito imponibile complessivo (art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

³ A. Righini, *cit.*

⁴ Per partecipazioni qualificate, come previsto al comma 1 dell’art. 67 del Tuir, si intendono le azioni (diverse da quelle di risparmio) e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata che:
– superano il 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure il 5% del patrimonio o capitale (per le società quotate in mercati regolamentati);
– superano il 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o il 25% del patrimonio o capitale (per le società e gli altri soggetti Ires).

6. I dividendi percepiti dal *trust* trasparente

Anche il *trust* trasparente è fiscalmente **più conveniente** rispetto alla *holding* societaria. Infatti, ai beneficiari viene attribuito per trasparenza solo il 5% dei dividendi percepiti dal *trust*, in quanto il reddito del *trust* comunque si forma secondo le regole dell'art. 143 del Tuir⁵, anche se viene poi imputato ai beneficiari ai fini dell'imposizione Irpef (beneficiari persone fisiche).

7. La *ratio* dell'esclusione da tassazione dei dividendi

L'esclusione al 95% da tassazione ha lo scopo di **eliminare la doppia imposizione** economica del dividendo percepito da un altro soggetto passivo Ires. Infatti, il dividendo è l'utile al netto dell'Ires sostenuta già dalla società che lo distribuisce. Per cui, se si facesse concorrere il dividendo per il 100% alla base imponibile Ires del soggetto percipiente, il medesimo reddito sconterebbe due volte lo stesso tributo. Quindi, l'esclusione al 95% dei dividendi in capo agli enti non commerciali è coerente con questa *ratio*, essendo quest'ultimi soggetti Ires.

Come già illustrato nel precedente paragrafo, quando il dividendo invece è **distribuito a persona fisica**, questo concorre alla base imponibile Irpef (o è assoggettato ad imposta sostitutiva) secondo le regole già descritte.

In definitiva, il nostro sistema tributario è improntato ad una serie di principi secondo cui i redditi societari devono essere tassati una volta sola ai fini Ires e, quando percepiti da persona fisica, devono essere assoggettati ad imposizione progressiva Irpef o ad imposta proporzionale sostitutiva dell'Irpef.

8. Incoerenza dell'esclusione da tassazione dei dividendi in capo ai *trust*

Gli enti non commerciali, a causa della loro peculiare natura giuridica, sono soggetti che **non prevedono la distribuzione degli eventuali redditi** agli eventuali associati, ma solo il reimpiego nelle attività sociali o la devoluzione ad altri enti che perseguono finalità simili. Pertanto, sono enti "ciechi", cioè gli eventuali dividendi

⁵ In tal senso N. Saccardo, *Applicabilità della "trasparenza" a trust discrezionali titolari di partecipazioni societarie*, in "Diritto e Pratica Tributaria" n. 1/2009, pag. 115.

percepiti in relazione a partecipazioni eventualmente possedute non possono fluire successivamente ad una persona fisica, come accade, invece, nelle società.

Invece, il *trust*, che fiscalmente è considerato un ente non commerciale, per sua natura **consente la corresponsione del reddito** a beneficiari persone fisiche, sia essa una distribuzione fissa (*trust* trasparente) sia essa una distribuzione dipendente dalla discrezionalità del *trustee* (*trust* opaco).

Dunque, l'esclusione da tassazione che subisce il beneficiario del *trust* è assolutamente **incoerente** con i principi di tassazione dei dividendi esaminati nel paragrafo precedente, in quanto ha come conseguenza non solo l'**eliminazione della doppia imposizione** Ires ma anche la sottrazione di materia imponibile alla tassazione progressiva Irpef o all'imposta sostitutiva, senza alcuna ragione apparente.

9. Incostituzionalità?

In questa situazione, il beneficiario di un *trust* percepisce dividendi in **quasi totale esenzione** da Irpef, rispetto al socio di una S.p.a. o S.r.l. che, invece, nel peggiore dei casi riceve un dividendo tassato ai fini Irpef su una base imponibile del 49,72%.

Pertanto, si propone il tema dell'incostituzionalità per violazione dell'art. 3: "Tutti i cittadini (...) sono eguali davanti alla legge (...)". Infatti, i beneficiari di dividendi ricevuti dal *trust* "opaco" possono sembrare ... privilegiati senza alcuna giustificazione sotto il profilo dei principi che regolano il sistema tributario italiano.

10. Davvero i redditi percepiti dai beneficiari di un *trust* opaco sono esentasse?

Abbiamo sottolineato che, da quanto traspare dalla dottrina e dall'Agenzia delle Entrate, i redditi distribuiti dal *trust* opaco sembrano non scontare Irpef in capo ai beneficiari, per mancanza di una norma specifica che ne consente l'imposizione al principale tributo a cui sono soggette le persone fisiche.

Tuttavia, è legittimo porsi la domanda se queste somme siano da tassare sotto qualche altro profilo. Acutamente, autorevole dottrina⁶ ha osser-

⁶ A. Contrino-R. Lupi, *Il "diritto attuale del beneficiario" come condizione per l'imputazione per trasparenza dei redditi del trust*, in "Dialoghi tributari" n. 3/2008, pag. 106.

vato che se la lacunosa normativa italiana non consente di classificare sotto il profilo reddituale le erogazioni fatte dal *trust* opaco ai beneficiari, quest'ultime **potrebbero essere considerate liberalità** e, come tali, bisognerebbe investigare sull'assoggettabilità all'imposta sulle donazioni⁷.

11. *Trust* trasparente

Con la riforma "Tremonti" del Tuir del 2003, alle S.r.l. partecipate da persone fisiche si è data la possibilità di optare, a determinate condizioni, per il regime di "trasparenza" (art. 116). In caso di opzione, la S.r.l. cessa di essere soggetto autonomo ai fini Ires e il suo reddito d'impresa è imputato *pro quota* ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione. Però, allo stesso tempo, la riforma ha inserito l'art. 89 nel Tuir, che consente di escludere i dividendi dalla formazione del reddito dei soggetti Ires nella misura del 95%.

Risultato: i soci delle S.r.l. trasparenti si vedevano imputati ai fini Irpef solo il 5% dei dividendi percepiti dalla partecipata⁸, con un **evidente squilibrio** rispetto ai dividendi incassati da soci persone fisiche delle S.r.l. opache (che continuavano ad essere tassati ai fini Irpef sul 49,72% o assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,5%).

⁷ In senso contrario, S. Marchese, *Appunti sulla tassazione di un trust con piccoli obblighi e divagazioni sulla intasabilità delle erogazioni ai beneficiari*, in "Trust e Attività fiduciarie" n. 2/2010, pag. 141.

⁸ Si vedano: D. Rinaldi-C. Prandi-D. Stevanato, *Il regime delle Srl trasparenti, tra regole "Ires" e mancata attuazione della delega*, in "Dialoghi di diritto tributario" n. 5/2004, Giuffrè, pag. 729; N. Saccardo, *op. cit.*

Dopo qualche anno, però, il legislatore si è accorto del "buco" ... e ha messo una pezza. Infatti, con D.L. 4 luglio 2006, n. 223, è stato modificato il comma 2 dell'art. 116, disponendo che i dividendi concorrono a formare il reddito della s.r.l. che ha optato per la trasparenza nella misura del 49,72%. In questo modo è stata **riequilibrata la disparità** venutasi a creare con i soci persone fisiche di S.r.l. opache (dopo ben due anni dall'entrata in vigore dell'opzione per la trasparenza).

Con il *trust*, il legislatore è ricaduto nella stessa ... trappola. Ha inserito nel Tuir la possibilità di trattare come un soggetto trasparente un ente che può imputare ai destinatari finali del proprio reddito (i beneficiari) un dividendo imponibile solo per il 5%, creando una **forte disuguaglianza** rispetto ai soggetti persona fisica che incassano dividendi da altri soggetti Ires diversi dal *trust*, imponibili al 49,72%. Pertanto, data la situazione, è lecito aspettarsi che anche per il *trust* trasparente si arrivi, prima o poi, a "chiudere la falla".

12. Conclusioni

L'utilizzo del *trust* come *holding* di partecipazioni è, in teoria, **fiscalmente molto più vantaggioso** rispetto all'impiego di società di capitali. Tuttavia, le **incertezze** normative presenti, come la problematica della tassazione dei redditi distribuiti a beneficiari di *trust* opaco e i possibili interventi correttivi sulla fiscalità dei dividendi incassati dal *trust* trasparente, nei fatti rendono questa soluzione di non facile applicazione.